

VADEMECUM Esami di Stato 2024

Nell'a.s. 2023/24, l'Esame di Stato è tornato alla sua modalità tradizionale, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 62/2017. I riferimenti normativi (pubblicati e costantemente aggiornati nella sezione del sito WEB istituzionale nella sezione "Didattica > Nuovo Esame di Stato" cui si rimanda per ogni approfondimento a riguardo) sono i seguenti:

- D.Lgs. 62/2017;
- D.M. 164/2022 con successiva Nota n° 23988 del 17/09/22 (Esami di Stato IP);
- D.M. n° 10 del 26/01/2024;
- O.M. 55/2024 e Nota MIM n° 12423 del 26/03/2024;
- Circolari interne n° 261 del 31/01/2024 e n° 370 del 29/03/2024

Per l'Esame di Stato sono previste due prove scritte a carattere nazionale, stabilite dal Ministero (con alcune specificità per l'indirizzo professionale) , oltre a una prova orale. Le commissioni saranno composte da commissari interni ed esterni, con la presidenza affidata a un presidente esterno.

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato (Art. 3, comma 2, OM 55/2024)

I requisiti necessari all'ammissione all'esame di Stato, su cui si baserà la valutazione finale a cura del Consiglio di classe, sono i seguenti:

- **il voto in ciascuna delle singole discipline (o gruppo di discipline) non deve essere inferiore a 6/10**, salvo quanto precisato dal D.Lgs. 62/2017: "Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo". In caso di parità nell'esito di una votazione prevale il voto del Presidente;
- **il voto di comportamento non deve essere inferiore a 6/10**;
- occorre accertare la **frequenza per almeno i 3/4 del monte ore annuale personalizzato**;
- la **partecipazione alle prove Invalsi 2024** (sia per candidati interni che esterni).

Lo svolgimento delle **prove INVALSI** è requisito di ammissione all'esame, sebbene i risultati delle prove standardizzate non influiranno sugli esiti dell'Esame stesso. Lo **svolgimento dei PCTO** (Percorsi per le Competenze Trasversali e per L'orientamento), invece, in deroga alla norma, non costituirà requisito di ammissione all'Esame, ma sarà comunque oggetto del colloquio (emendamento al c.d. Decreto "Milleproroghe", a conferma di quanto previsto per la maturità dello scorso anno).

Le prove d'esame (l'Invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica)

La **prima prova scritta verifica** sia la competenza nella lingua italiana sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Questa prova si terrà **mercoledì 19 giugno 2024 alle 8:30** e avrà una durata massima di sei ore, con modalità identiche in tutti gli istituti. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali (a scelta del candidato) che coprono, complessivamente, i seguenti ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Gli studenti potranno selezionare la traccia ritenuta più adatta alla propria preparazione e ai propri interessi. **I riferimenti per tale prova, sono contenuti nei QdR (Quadri di Riferimento) n° 1095 del 21/11/2019 insieme alla relativa griglia di valutazione, con aspetti specifici per le tre tipologie di prova (Tip. A, B, C) in uso al M. Curie.**

La **seconda prova scritta, prevista per giovedì 20 giugno 2024**, avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Con apposito decreto (D.M. 10 del 26/01/2024) sono state individuate le discipline oggetto della seconda prova scritta. **I riferimenti per tali prove, distinti per i vari indirizzi presenti nel nostro Istituto, sono contenuti nei QdR (Quadri di Riferimento) n° 769 del 26/11/18 e relativi allegati, con indicazioni specifiche per le griglie di valutazione ministeriali con le relative proposte di griglie in uso.**

Seconda prova scritta per l'Indirizzo Professionale. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la II prova non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, attraverso una struttura interdisciplinare. Pertanto, per tali indirizzi la seconda prova d'esame è un'unica prova integrata, **la cui parte ministeriale contiene la "cornice nazionale generale di riferimento"** ([D.M. n. 164 del 15/06/22](#) per i nuovi QdR delle II prove, cui è seguita la Nota MIM n. 23988 del 19/09/2022)

Tra le importanti novità:

- La **seconda prova scritta sarà unica e predisposta dalla Commissione**, sulla base delle indicazioni fornite dal MI (nuclei tematici e tipologia - QdR). I QdR prevedono che la **Commissione "declini le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO di riferimento"**, avendo a riferimento la **griglia di valutazione allegata al D.M. 164 del 15/06/2022** in coerenza con le specificità del PTOF e tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto.
- La parte Ministeriale della prova (definita "**cornice nazionale di riferimento**") conterrà (Art. 20, O.M. 55/24, comma 3):
 - **la tipologia della prova tra quelle previste nel QdR di riferimento (adottato con il D.M. 164/2022);**
 - **il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto QdR**

Tale predisposizione a cura della Commissione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità (Art. 20, O.M. 55/2024):

- La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite PLICO TELEMATICO il martedì precedente il giorno di svolgimento della II prova (la chiave per l'apertura del plico viene fornita alle ore 8.30). Successivamente le commissioni elaborano, entro il mercoledì 19 giugno (entro il 3 luglio per l'eventuale sessione suppletiva) tre proposte di traccia. Tra esse verrà sorteggiata il giorno dello svolgimento della II prova scritta (20/06/2024) **la traccia** che verrà somministrata ai candidati.
- Se **nell'istituzione scolastica sono presenti più classi V che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele" come nel nostro Istituto)**, i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. In questo caso, poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova. In fase di stesura delle proposte di traccia di tale prova, si procede inoltre a definire la durata della prova, nei limiti e con le modalità previste dai QdR.

La parte ministeriale ossia la "cornice generale di riferimento" non è quindi destinata direttamente ai candidati quanto piuttosto alle commissioni d'esame. Essa indicherà la tipologia della prova e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui la prova dovrà fare riferimento. La commissione, nei tempi e modi sopra indicati, declinerà le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato all'interno dell'istituzione scolastica in coerenza con le specificità del PTOF, con quanto espresso nel "documento del 15 Maggio".

Correzione e pubblicazione punteggi delle PROVE SCRITTE

La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. Le griglie di valutazione della I e II prova costituiranno la base per le valutazioni delle varie prove di simulazione e saranno allegate ai rispettivi documenti del 15 maggio.

La Commissione può procedere alla correzione delle prove scritte articolandosi per “aree disciplinari” con almeno la presenza di DUE docenti per area, (D.M. 319/15) ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

- La Commissione utilizza per la valutazione i parametri/griglie di valutazione come da QdR di riferimento secondo gli accordi stabiliti nell'incontro preliminare;
- La Commissione d'esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta (per un totale di 40 punti);

Pubblicazione delle prove scritte

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Calendario per eventuali prove suppletive (Art. 17, della O.M. 55/2024)

- 1^ Prova scritta suppletiva: mercoledì 3 Luglio 2024, ore 8:30;
- 2^ Prova scritta suppletiva: giovedì 4 Luglio 2024, ore 8:30;
- L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che lo abbiano interrotti perché impegnate nelle suddette prove, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive

Il colloquio (Art. 22 della O.M. 55/2024 e Art. 17, comma 9 del D.Lgs. 62/2017)

Il colloquio si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave multi/interdisciplinare: la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). In dettaglio, il richiamato d. lgs. 62/2017 prevede che: **“Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di ASL/PCTO svolta nel percorso di studi”.**

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel “Curriculum dello studente”. Da quest'anno, per sottolinearne il valore orientativo, le informazioni presenti nel Curriculum provengono direttamente dall'E-Portfolio orientativo personale delle competenze, introdotto dalle Linee guida per l'orientamento e accessibile tramite la **piattaforma Unica**. È importante sottolineare che **sarà possibile apportare modifiche o integrazioni al Curriculum fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria**, prima dell'insediamento della Commissione.

Lo svolgimento del Colloquio

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato;
- di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame. La commissione/classe dispone di venti punti per la valutazione del colloquio (Griglia di valutazione All. A). La commissione/classe procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 D.lgs. 62/2017 con le indicazioni di cui agli artt. 24 e 25 della O.M. 55/2024.

Sistema dei crediti e votazione finale

Durante lo scrutinio finale, il consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno (Tab. "A" D.Lgs. 62/2017). La valutazione del comportamento contribuirà alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell'Esame di Stato sarà espresso in centesimi, così suddiviso:

- massimo **40 punti** per il **credito scolastico**
- massimo **20 punti** per il **primo scritto**
- massimo **20 punti** per il **secondo scritto**
- massimo **20 punti** per il **colloquio**

La commissione potrà assegnare fino a **5 punti** di "bonus" per chi ne avrà diritto (candidati con almeno 30 punti di credito scolastico ed un risultato complessivo delle prove d'esame pari ad almeno 50 punti). Dalla somma di tutti questi punti si otterrà il voto finale dell'Esame. Il punteggio massimo sarà di **100**, con la possibilità di ottenere la **lode in determinate condizioni**.

Il documento del 15 maggio a cura del consiglio di classe (Art. 10 della O.M. 55/2024)

Entro il 15 maggio 2024, il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove di simulazione effettuate per la preparazione all'Esame di Stato, ai PCTO e alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito dell'Educazione Civica e nell'orientamento ai sensi del D.M. 328/22. La commissione si atterrà ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio: durante tale prova d'esame, infatti, la commissione valuterà la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.

Il Curriculum dello studente e la piattaforma UNICA (Linee Guida di cui al D.M. 328/22 e Nota MIM n° 7557 del 22/02/2024)

Il Curriculum dello studente rappresenta un documento di riferimento fondamentale per l'esame di Stato e per l'orientamento dello studente. La compilazione del Curriculum dello studente avviene sulla piattaforma informatica UNICA. Il Curriculum dello studente si compone di tre parti:

1. La prima parte, a cura della scuola, denominata "Istruzione e formazione", riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata attraverso l'utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.

2. La seconda parte, denominata "Certificazioni", riporta le certificazioni (*linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia*) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se l'informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.

3. La terza parte, denominata "Attività extrascolastiche", è a cura esclusiva dello studente e contiene, in base al dettato della norma, *le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.* Ogni studente avrà le credenziali per l'accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento. **Si suggerisce agli studenti di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio.**

All'interno dell'E-Portfolio, i candidati all'esame di Stato possono visualizzare nella sezione "Percorso di studi" e "Sviluppo delle competenze" le informazioni che andranno a confluire rispettivamente nella parte prima e seconda (relativamente alle certificazioni conseguite caricate dalla scuola) del Curriculum. Le informazioni sulle certificazioni conseguite e soprattutto quelle sulle eventuali attività svolte in ambito extrascolastico inserite nella sezione "Sviluppo delle competenze" vanno a confluire nella parte terza del Curriculum

L'aggiornamento nell'E-Portfolio delle informazioni che confluiscono nel Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria. A seguito di tale consolidamento, il Curriculum verrà messo direttamente a disposizione delle commissioni d'esame tramite l'applicativo "Commissione Web".

Ai sensi del D.M. 10/2024, *"nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente".* Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell'assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati effettuate dalle sottocommissioni, tenendo conto del percorso didattico svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione/personalizzazione intraprese nel percorso di studi.

AZIONI DI COMPETENZA DELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE

Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono essenzialmente nel consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l'esame di Stato:


a) Consolidamento pre-esame

*Il consolidamento pre-esame a cura delle segreterie dell'Istituto va effettuato a partire **dal 6 giugno p.v.** Ha la funzione di **mettere a disposizione delle commissioni d'esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio.** È possibile effettuare un consolidamento massivo delle informazioni precompilate presenti nelle prime due parti del Curriculum ("Istruzione e formazione" e "Certificazioni") degli studenti di ogni classe. Ad ogni modo, si suggerisce di effettuare **previamente una verifica della completezza dei dati precaricati**, per procedere eventualmente all'integrazione dei dati mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei sistemi informativi che alimentano il Curriculum, come indicato nella specifica guida, consultabile all'interno del SIDI. Il consolidamento pre-esame deve essere effettuato **dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all'esame di Stato e prima dell'insediamento delle commissioni d'esame.***

b) Consolidamento post-esame

Concluso l'esame di Stato, **quando è disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato**, le scuole devono consolidare definitivamente il Curriculum dello studente, integrato anche con le informazioni inerenti all'esito conseguito. **A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all'interno dell'E-Portfolio, senza che sia necessaria alcun'altra azione a carico delle segreterie.**

Le attività previste



ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA' (ex Legge 104/92 - Art. 24, O.M. 55/2024)

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, con riferimento al relativo PEI:

- **Delibera l'ammissione o meno dello studente** all'Esame di Stato;
- **In tutti i casi di ammissione all'Esame di Stato, il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame**, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto nel PEI;
- **La commissione /classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe** relativa alle attività svolte e alle valutazioni effettuate predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.

La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Per **PROVE EQUIPOLLENTI** (ai sensi del D.I. 182/2020 che ha abrogato l'O.M. 90/01) si intendono:

- **Mezzi diversi** (es. Uso del PC e/o dettatura del docente);
- **Modalità diverse** (es. traduzione della/e prova/e in quesiti a risposta chiusa oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova; prova/e in BRAILLE trasmessa dal MIM su richiesta);
- **Contenuti diversi** ma ritenuti dalla commissione d'esame equipollenti
- **Colloquio** impostato prevalentemente sulle prove scritte, test, uso di tecnologie/mezzi tecnici diversi, prevaletto uso di un linguaggio gestuale..);

E' possibile, in caso di svolgimento di prove equipollenti potenzialmente in grado di recare disturbo agli altri candidati, prevedere una postazione fuori dall'aula/spazio previsto per tutti gli altri allievi. In tal caso la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti/educatori che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. **La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato DVA. Le sottocommissioni adattano inoltre, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale allegata alla O.M. 55/2024. A ciascun candidato la commissione sottopone i "materiali per il colloquio" da cui prende avvio il colloquio predisposti in coerenza con il PEI.**

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d'esame non equipollenti (oppure che NON partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove), è rilasciato l' attestato di credito formativo (di cui all'articolo 20, c.5 del D.lgs 62/2017). Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA - BES Art. 25, O.M. 55/2024

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto per i candidati interni, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale allegata alla O.M. 55/24.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per le situazioni di studenti con BES, formalmente individuati dal consiglio di classe, quest'ultimo trasmette alla commissione/classe l'eventuale PDP e – se ritenuto necessario – apposita relazione di presentazione dell'alunno. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.